



Comune di Monasterolo di Savigliano

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3 - Campo di applicazione

Articolo 4 - Rumore interno

Articolo 5 - Rumore esterno

Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Articolo 8 - Aree soggette a regolamentazione specifica

Articolo 9 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 10 - Campo di applicazione

Articolo 11 - Autorizzazioni in deroga

Articolo 12 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

Articolo 13 - Orari e durata delle manifestazioni

Articolo 14 - Limiti di immissione sonora

Articolo 15 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

TITOLO IV – ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 16 - Campo di applicazione

Articolo 17 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

Articolo 18 - Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli

Articolo 19 - Attività agricole, forestali, venatorie

Articolo 20 - Limiti di immissione sonora

Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

TITOLO V - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 22 - Campo di applicazione

Articolo 23 - Autorizzazioni in deroga

Articolo 24 - Orari e limiti di immissione sonora

Articolo 25 - Emergenze

Articolo 26 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

TITOLO VI - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 27 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Articolo 28 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

Articolo 29 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Articolo 30 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

Articolo 31 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

Articolo 32 - Sanzioni

TITOLO VII - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 33 - Risanamento e pianificazione

Articolo 34 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Disciplina dei controlli

Articolo 36 - Entrata in vigore

Articolo 37 - Abrogazioni e validità

TITOLO I - FINALITÀ GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Monasterolo di Savigliano in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Articolo 2 - Definizioni

1. Si definiscono:

- a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati.

Articolo 4 - Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Articolo 5 - Rumore esterno

1. Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).
2. I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre, tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).
3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione; per quanto concerne i de hors su suolo pubblico si applica quanto previsto dallo specifico regolamento Comunale.

Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella

C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del Capo V del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monasterolo di Savigliano.

3. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

4. Nel caso in cui, per un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il Comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

5. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

6. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

7. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'articolo 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Comune adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Articolo 8 - Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente regolamento, il Comune si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Le regolamentazioni specifiche vengono, sentiti i soggetti interessati, approvate con atto del Consiglio Comunale.

Articolo 9 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, chiunque violi le disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995, ed in particolare quanto determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere e) ed h), della medesima Legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
3. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, ovvero dei valori limite stabiliti dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/1995, ovvero dei valori limite fissati dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995 di cui al precedente comma 2, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.
4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
6. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00.
7. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
8. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di norme di regolamenti comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
9. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 10 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
 - d) manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17. Sono escluse le espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati, laddove non soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per le quali si applica quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Articolo 11 - Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Tutte le attività di cui all'articolo 10 del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
3. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, eccetera) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'ARPA.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere sottoscritte da un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) e redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.
6. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, eccetera). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo

competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Articolo 12 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

1. Le attività di cui all'articolo 10, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802) ed espressamente riportati nell'Allegato B del presente regolamento.
2. L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con atto del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 11 del presente regolamento relative al periodo giugno-settembre ed i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.
4. Le attività del tipo indicato all'articolo 10, lettera a), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 13 - Orari e durata delle manifestazioni

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.
2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 10, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
4. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 10, lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;
6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.
7. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Articolo 14 - Limiti di immissione sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Nel caso la propagazione del rumore

avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.

2. Per le manifestazioni di cui all'articolo 10, lettera a), il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 11 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.

3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

4. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

5. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 11 relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire al Comune attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

Articolo 15 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 10, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 11 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 11 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 11 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV – ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 16 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività rumorose a carattere temporaneo di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
- b) spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- c) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, eccetera) e simili;
- d) attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria.

Articolo 17 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, eccetera) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 18 - Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli

1. Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, eccetera) e simili di cui all'articolo 16 comma 1 lettera c), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) o dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento); si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati.

2. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere sottoscritte da un Tecnico Competente in

Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) e redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

Articolo 19 - Attività agricole, forestali, venatorie

1. Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria di cui all'articolo 16 comma 1 lettera d), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate in deroga ai limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) o ai limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

Articolo 20 - Limiti di immissione sonora

1. Le attività di cui all'articolo 16 autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora.
2. Le attività di cui all'articolo 16 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, chiunque violi le disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995, ed in particolare quanto determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere e) ed h), della medesima Legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
3. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, ovvero dei valori limite stabiliti dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/1995, ovvero dei valori limite fissati dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995 di cui al precedente comma 2, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.
4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

6. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00.

7. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO V - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 22 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 23 - Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 22 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del D.M. 16 marzo 1998.

4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune di Monasterolo di Savigliano entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'ARPA.

5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato C del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 22 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Articolo 24 - Orari e limiti di immissione sonora

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 22 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento);

giorni prefestivi:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.

2. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione il Comune può avvalersi del supporto dell'ARPA.

3. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Articolo 25 - Emergenze

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, eccetera) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

Articolo 26 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Il titolare dell'attività di cui all'articolo 22 per le quali non è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 23 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000 e della Legge 68/1981) e con la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 23 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 23 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO VI - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 27 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Articolo 28 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Segnalazione di Inizio Attività):

- a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del presente regolamento - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie, eccetera) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero, eccetera);
- d) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.);
- e) impianti ed infrastrutture di cui all'articolo 3, lettere c) e d), del presente regolamento;
- f) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge 287/1991, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago.

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e articolo 10 della Legge

Regionale 25 ottobre 2000 n. 52” approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004; l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 29 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sottoelencate o al mutamento di destinazione d’uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l’inserimento dell’immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell’articolo 28 del presente regolamento, è altresì necessaria per l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all’articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all’entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i “Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52” approvati con D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all’interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 30 del presente regolamento, se applicabile.

Articolo 30 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.

2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d’opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell’ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività);
 - b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti dell'intera unità immobiliare (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività o della CILA).
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato D; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
 5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Articolo 31 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento deve essere presentata sullo sportello SUE o SUAP congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Segnalazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 30, comma 2 deve essere allegata alla segnalazione certificata di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.
3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 28 e 29, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Segnalazioni di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ARPA, la documentazione di cui agli articoli 28, 29 e 30, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
7. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPA, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, fissando un termine per la regolarizzazione.

8. In caso di controlli, il Comune richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'ARPA e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Articolo 32 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nel caso vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 31, i responsabili saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune può procedere alla revoca delle licenze, dei provvedimenti autorizzativi ovvero dell'agibilità.

TITOLO VII - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 33 - Risanamento e pianificazione

1. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.

2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell’opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all’articolo 29 del presente regolamento.

Articolo 34 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Disciplina dei controlli

1. Il Comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'ARPA.

Articolo 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune per 90 giorni.

Articolo 37 - Abrogazioni e validità

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Capo V del Regolamento di Polizia Urbana.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

3. I Titoli III e IV del presente regolamento sono validi per quanto non in contrasto con i criteri di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della Legge Regionale 52/2000.

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 10 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
 - (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
 - (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
 - denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
 - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con l'Ufficio Tecnico comunale e con gli Organi di controllo (ARPA o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
 - elenco numerato della documentazione allegata.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni

1. Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, eccetera).
2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, eccetera), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
3. Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, eccetera).
4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:
 - stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
2. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

ALLEGATO B - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Piazza Castello

Piazza Libertà

Via XXV Aprile

Via Silvio Pellico

ALLEGATO C - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 22 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
 - ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
 - ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
 - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con l'Ufficio Tecnico comunale e con gli Organi di controllo (ARPA o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
 - elenco numerato della documentazione allegata.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni

1. Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, eccetera) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
3. Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.
4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Cantieri di durata superiore a 60 giorni

Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

ALLEGATO D - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- 1) relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
- 2) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- 3) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- 4) scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- 5) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali e orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- 6) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
- 7) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

È facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Appendice

Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/97, in attesa dell'adozione della classificazione acustica, si applicano la zonizzazione e i limiti di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 01/03/91:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti di accettabilità (immissione) Leq in dB(A)	
	Tempi di riferimento:	
	Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (articolo 2 D.M. n. 1444/68)	65	55
Zona B (articolo 2 D.M. n. 1444/68)	60	60
Zona esclusivamente industriale	70	70
<i>Non sono definiti limiti di emissione e di attenzione</i>		

Tabella B: valori limite differenziali - articolo 4, D.P.C.M. 14/11/97 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3dB(A)

Tabella C: valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) L _{Amax} con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) L _{Aeq}